

1. Agli allegati della Legge 11 ottobre 1986, n.713, modificata dai Decreti Legislativi 30 settembre 1991, n.300, 24 aprile 1997, n.126 e 15 febbraio 2005, n. 50, di seguito la legge, sono apportate le modifiche contenute nell'Allegato del presente decreto.

Art. 2

1. A decorrere dal 22 agosto 2006 i fabbricanti della Comunità e gli importatori stabiliti nella Comunità non mettono in commercio prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto.

2. A decorrere dal 22 novembre 2006 i prodotti cosmetici non conformi alle disposizioni del presente decreto non possono essere venduti o ceduti ai consumatori finali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 09 MAG. 2006

IL MINISTRO DELLA SALUTE



IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE



UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso IL MINISTERO DELLA SALUTE

Preso nota al n°
del Registro dei visti Semplici
Roma, li 29-05-06

IL DIRETTORE



ALLEGATO

Allegato II è modificato come segue:

- a) sono eliminate le voci riportate ai numeri d'ordine 617 e 618;
- b) la voce di cui al numero d'ordine 689 è sostituita dalla seguente:
“ 689. dinitrotoluene, tecnico (CAS n. 121-14-2)”
- c) sono aggiunti i numeri d'ordine di seguito elencati:

N. d'ordine	Denominazione chimica	N. CAS N. CE
1139	nitrito di isobutile	542-56-3
1140	isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)	78-79-5
1141	1-bromopropano n-bromuro di propile	106-94-5
1142	cloroprene (stabilizzato) (2-clorobuta-1,3-diene)	126-99-8
1143	1,2-tricloropropano	96-18-4
1144	Etilenglicol dimetiletere (EGDME)	110-71-4
1145	dinocap (ISO)	39300-45-3
1146	diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-metil-m- fenilendiamina) [1] e (2-metil- m-fenilendiamina) [2] metil-m- fenilendiammina	25376-45-8
1147	p-clorobenzotricloruro	5216-25-1
1148	difeniletere, ottabromoderivato	32536-52-0
1149	1,2-bis(2-etossietossi)etano trietilenglicol dimetiletere (TEGDME)	112-49-2
1150	tetraidrotiopiran-3- carbossaldeide	61571-06-0
1151	4,4'- Bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Michler)	90-94-8
1152	4-metilbenzensolfonato di (S)- ossiranmetanolo	70987-78-9

1153	acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare [1]; n-pentilisopentilftalato [2]; di-n-pentilftalato [3]; diisopentilftalato [4]	84777-06-0 [1] -[2] 131-18-0 [3] 605-50-5 [4]
1154	benzilbutilftalato (BBP)	85-68-7
1155	acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11 ramificati e lineari	68515-42-4
1156	miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)-benzenesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benzenesolfonato di trisodio	n. CE 402-660-9
1157	(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)propil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3-diil))) -1,1'-diclorodipiridinio, di cloridrato	n. CE 401-500-5
1158	2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7-[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-one	n. CE 420-580-2
1159	azafenidina	68049-83-2
1160	2,4,5-trimetilanilina [1] 2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]	137-17-7 [1] 21436-97-5 [2]
1161	4,4'-todianilina e suoi sali	139-65-1
1162	4,4'-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali	101-80-4
1163	N,N,N',N'-tetrametil-4,4-metilendianilina	101-61-1
1164	6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)	120-71-8

1165	3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina	143860-04-2
1166	miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligomeri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione	n. CE 421-550-1
1167	2-nitrotoluene	88-72-2
1168	tributilfosfato	126-73-8
1169	naftalene	91-20-3
1170	nonilfenolo [1] 4-nonilfenolo, ramificato [2]	25154-52-3 [1] 84852-15-3 [2]
1171	1,1,2-tricloroetano	79-00-5
1172	pentacloroetano	76-01-7
1173	cloruro di vinilidene 1,1-dicloroetilene	75-35-4
1174	cloruro di allile 3-cloropropene	107-05-1
1175	1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)	106-46-7
1176	bis(2-cloroetil) etere	111-44-4
1177	fenolo	108-95-2
1178	bisfenolo A (4,4'-isopropilidendifenolo)	80-05-7
1179	triossimetilene (1,3,5-triossano)	110-88-3
1180	propargite (ISO)	2312-35-8
1181	1-cloro-4-nitrobenzene	100-00-5
1182	molinato (ISO)	2212-67-1
1183	fenpropimorf	67564-91-4
1184	epossiconazolo	133855-98-8
1185	isocianato di metile	624-83-9
1186	N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato	118612-00-3

1187	0,0'-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) ossima]	n. CE 421-870-1
1188	miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinol-4'-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossognaftalen-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cromanil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossognaftalen-1-solfonato)	140698-96-0
1189	miscela di: prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-ossognaftalensolfonato (1:2) e prodotto di reazione di 4,4'-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-ossognaftalenesolfonato (1:3)	n. CE 417-980-4
1190	verde malachite cloridrato [1] verde malachite ossalato [2]	569-64-2 [1] 18015-76-4 [2]
1191	1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olo	107534-96-3
1192	5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimino)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one	138164-12-2
1193	trans-4-fenil-L-prolina	96314-26-0
1194	bromossinil eptanoato (ISO)	56634-95-8
1195	miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfonofenil)azo] benzoico	163879-69-4
1196	2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-metil-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft-7-ilammino]-	n. CE 424-260-3

	1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopropilformiato	
1197	5-nitro- <i>o</i> -toluidina 5-nitro- <i>o</i> -toluidina cloridrato [2]	99-55-8 [1] 51085-52-0 [2]
1198	cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio	65322-65-8
1199	(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo	143322-57-0
1200	pimetrozina (ISO)	123312-89-0
1201	oxadiargil (ISO)	39807-15-3
1202	clortoluron 3-(3-cloro- <i>p</i> -tolil)-1,1-dimetilurea	15545-48-9
1203	N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetammide	n. CE 416-860-9
1204	1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano	93629-90-4
1205	<i>p</i> -fenetidina (4-etossianilina)	156-43-4
1206	<i>m</i> -fenilenediammina e suoi sali	108-45-2
1207	residui (catrame di carbone), distillazione di olio di creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	92061-93-3
1208	olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	90640-84-9
1209	olio di creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	61789-28-4
1210	creosoto, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	8001-58-9
1211	olio di creosoto, distillato altobollente; olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	70321-79-8
1212	residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di creosoto; residuo d'estrazione dell'olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	122384-77-4

1213	olio di creosoto, distillato a basso punto d'ebollizione; olio di lavaggio, se contiene > 0,005% p/p benzo[a]pirene	70321-80-1
[1] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell'allegato II. [2] Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 416 nell'allegato II.		

2) L'Allegato III, parte prima, è modificato come segue:

a) è eliminata la voce riportata al numero d'ordine 19;

b) al numero d'ordine 1a, colonna b, la dicitura "Acido borico, borati e tetraborati", è sostituita dalla dicitura "Acido borico, borati e tetraborati ad eccezione della sostanza n. 1186 nell'Allegato II";

c) al numero d'ordine 8, colonna b, la dicitura "m-e p-fenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali; derivati delle o-fenilendiammine per sostituzione dell'azoto, ad eccezione di quelle che figurano altrove nel presente allegato" è sostituita dalla dicitura "p-fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell'azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell'azoto dell'o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato".

ALLEGATO 8

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2005, n. 50.

Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;

Vista la direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116;

Vista la direttiva 2003/80/CE della Commissione, del 5 settembre 2003, che stabilisce all'allegato VIII-bis della direttiva 76/768/CEE del Consiglio il simbolo indicante la durata d'idoneità all'impiego dei prodotti cosmetici;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle attività produttive e per gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche alla legge 11 ottobre 1986
n. 713, e successive modificazioni*

1. Alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, modificata con decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, e da ultimo con decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, i commi 5-bis e 5-ter sono soppressi con decorrenza 1° luglio 2002;

b) dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Fatti salvi gli obblighi generali ai sensi dell'articolo 7, è vietata:

a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE;

c) la realizzazione di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge;

d) la realizzazione, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, dalla data, stabilita conformemente al comma 2, in cui dette sperimentazioni vanno sostituite da uno o più metodi alternativi convalidati che figurano nell'allegato V del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose o nell'allegato VIII della presente legge.

2. I divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e d), decorrono dalle date indicate in appositi decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive, adottati in modo da consentire il rispetto dei calendari stabiliti dalla Commissione europea, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2), della direttiva 2003/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003.

3. In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente il Ministero della salute può chiedere alla Commissione europea di accordare una deroga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, se:

a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;

b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

4. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) prodotto cosmetico finito: il prodotto cosmetico nella sua formulazione finale quale immesso sul mercato a disposizione del consumatore finale, ovvero il suo prototipo;

b) prototipo: il primo modello o progetto che non è stato prodotto in lotti e dal quale è stato copiato o sviluppato il prodotto cosmetico finito.

Art. 2-ter.

1. È vietato l'utilizzo nei prodotti cosmetici, di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, categoria 1, 2 o 3, ai sensi dell'allegato I del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52. Una sostanza classificata nella categoria 3, può essere utilizzata nei cosmetici se è stata sottoposta alla valutazione del Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e non alimentari (SCCNFP) e dichiarata accettabile per l'utilizzo nei prodotti cosmetici.

2. Chi viola le disposizioni del comma 1 soggiace alle sanzioni previste dall'articolo 7, comma 5.»;

c) all'articolo 3, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1 e 2.»;

d) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) la data di durata minima del prodotto cosmetico, che corrisponde a quella alla quale tale prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimane in particolare conforme alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7. Essa è indicata con la dicitura *“da usare preferibilmente entro ...”* seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto della confezione su cui questa figura. La data è indicata in modo chiaro e si compone, nell'ordine, del mese e dell'anno oppure del giorno, del mese e dell'anno. Se necessario, tale indicazione è completata precisando anche le condizioni da rispettare per garantire la durata indicata. L'indicazione della data di durata minima non è obbligatoria per i prodotti cosmetici che abbiano una durata minima superiore ai trenta mesi. Per tali prodotti è riportata un'indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Tale informazione è indicata tramite il simbolo raffigurato nell'allegato VI-bis, seguito dall'indicazione del numero dei mesi, o degli anni, o degli anni e dei mesi, in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore.»;

2) al comma 1, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) l'elenco degli ingredienti nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione. Tale elenco viene preceduto dal termine *“ingredienti”* o *“ingredients”*. In caso di impossibilità pratica, un foglio di istruzioni, un'etichetta, una fascetta o un cartellino allegato devono riportare gli ingredienti, ai quali il consumatore deve essere rinviato mediante un'indicazione

abbreviata o mediante il simbolo di cui all'allegato VI, che devono comparire sulla confezione. Tuttavia, non sono considerati ingredienti:

1) le impurezze contenute nelle materie prime utilizzate;

2) le sostanze tecniche secondarie utilizzate nella fabbricazione ma che non compaiono nella composizione del prodotto finito;

3) le sostanze utilizzate nei quantitativi strettamente necessari come solventi o come vettori di composti odoranti e aromatizzanti.»;

3) i commi 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con il termine *“profumo”* o *“parfum”* e *“aroma”*. Tuttavia, la presenza di sostanze la cui indicazione è prescritta ai sensi della colonna *“Altre limitazioni e prescrizioni”* dell'allegato III figurano nell'elenco indipendentemente dalla funzione che hanno nel prodotto.

3. Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento.

4. I coloranti possono essere indicati in ordine sparso dopo gli altri ingredienti, conformemente al numero colour index o alla denominazione di cui all'allegato IV. Per i prodotti cosmetici da trucco, ivi compresi quelli per le unghie e per i capelli, immessi sul mercato in varie sfumature di colore, può essere menzionato l'insieme dei coloranti utilizzati nella gamma a condizione di aggiungervi le parole *“può contenere”* o il simbolo *“+/-”*.

5. Gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni, ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario.»;

4) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. Il fabbricante o il responsabile dell'immissione del prodotto cosmetico sul mercato comunitario può indicare, sulla confezione del prodotto o su qualsiasi documento, foglio di istruzioni, etichetta, fascetta o cartellino che accompagna o si riferisce a tale prodotto, che quest'ultimo è stato sviluppato senza fare ricorso alla sperimentazione animale, solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul prodotto finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi prodotti cosmetici.»;

e) all'articolo 9 è soppresso il comma 1-bis;

f) all'articolo 10-ter:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) la valutazione della sicurezza per la salute umana del prodotto finito. A tale riguardo, il fabbricante prende in considerazione il profilo tossicologico

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

generale degli ingredienti, la struttura chimica e il livello d'esposizione. Prende in considerazione in particolare le caratteristiche peculiari dell'esposizione delle parti sulle quali il prodotto viene applicato o la popolazione alla quale il prodotto è destinato. In particolare, effettua, tra l'altro, una specifica valutazione dei prodotti cosmetici destinati a bambini di età inferiore a tre anni e di quelli destinati unicamente all'igiene intima esterna»;

2) al comma 1, dopo la lettera *g*) è aggiunta la seguente:

«*g-bis*) i dati concernenti le sperimentazioni animali effettuate dal fabbricante, dai suoi agenti o dai suoi fornitori relativamente allo sviluppo o alla valutazione della sicurezza del prodotto o dei suoi ingredienti, inclusi gli esperimenti sugli animali effettuati per soddisfare i requisiti legislativi o regolamentari di Paesi non membri.»;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Se la fabbricazione del prodotto cosmetico avviene in officine o sedi ubicate anche in altri Paesi dell'Unione europea, il fabbricante può scegliere anche un solo luogo di fabbricazione dove tenere a disposizione le informazioni di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*). Il fabbricante comunica al Ministero della salute l'indirizzo del luogo ove le informazioni sono detenute, garantendo che le stesse siano facilmente accessibili.»;

4) dopo il comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-bis. Fatta salva la tutela della segretezza commerciale e dei diritti di proprietà intellettuale, il Ministero della salute garantisce che le informazioni richieste ai sensi del comma 1 siano rese facilmente accessibili al pubblico con ogni mezzo idoneo, inclusi i mezzi elettronici. Tuttavia le informazioni quantitative di cui al comma 1, lettera *a*), che devono essere messe a disposizione del pubblico, sono limitate alle sostanze presenti nel prodotto cosmetico classificate come pericolose ai sensi della direttiva del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.»;

g) all'allegato III, parte prima, della legge è aggiunto quanto riportato nell'allegato *A* del presente decreto;

h) dopo l'allegato VI è inserito l'allegato VI-bis, riportato nell'allegato *B* del presente decreto.

Art. 2.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme del presente decreto, afferenti a materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2003/15/CE, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, adottata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. I cosmetici con etichettatura non conforme alle disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), ma conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, non possono essere immessi sul mercato a decorrere dall'11 marzo 2005.

2. I cosmetici di cui al comma 1, immessi sul mercato ovvero ceduti a terzi prima dell'11 marzo 2005 possono essere venduti al consumatore finale fino ad esaurimento scorte.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 2005

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

ALLEGATO A
(articolo 1, comma 1, lettera g))

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«69	Amilcinnamaldeide (n. CAS 122-40-7)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
70	Alcool benzilico (n. CAS 100-51-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
71	Alcool cinnamilico (n. CAS 104-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
72	Citrale (n. CAS 5392-40-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
73	Eugenolo (n. CAS 97-53-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
74	Idrossicitronella le (n. CAS 107-75-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
75	Isoeugenolo (n. CAS 97-54-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
76	Alcool betapentilcinnamico (n. CAS 101-85-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
77	Salicilato di benzile (n. CAS 118-58-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
78	Cinnamaldeide (n. CAS 104-55-2)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
79	Cumarina (n. CAS 91-64-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
80	Geraniolo (n. CAS 106-24-1)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
81	4-(4-idrossi-4-metilpentil)-cicloes-3-encarbaldeide (n. CAS 31906-04-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
82	Alcool anisilico (n. CAS 105-13-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
83	Cinnamato di benzile (n. CAS 103-41-3)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
84	Farnesolo (n. CAS 4602-84-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
85	2-(4-terz-butilbenzil)-propionaldeide (n. CAS 80-54-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
86	Linalolo (n. CAS 78-70-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
87	Benzoato di benzile (n. CAS 120-51-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
88	Citronellolo (n. CAS 106-22-9)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
89	Alfa-esilcinnamaldeide (n. CAS 101-86-0)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
90	d-limonene (n. CAS 5989-27-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
91	Metileptin carbonato (n. CAS 111-12-6)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
92	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one (n. CAS 127-51-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

15-4-2005

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 87

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
93	Estratto di Evernia prunastri (n. CAS 90028-68-5)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	
94	Estratto di Evernia furfuracea (n. CAS 90028-67-4)			La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: — 0,001% nei prodotti che non vengono risciacquati; — 0,01% nei prodotti destinati ad essere risciacquati	

ALLEGATO B
(articolo 1, comma 1, lettera h))

Simbolo rappresentante un barattolo di crema aperto secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera c).

